

Regolamento di Ricorso RME

1. Generalità

Il presente Regolamento di Ricorso (RR) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica (RME).

Il rapporto tra il terapeuta e l'RME è sottoposto al diritto privato. L'RME fornisce volontariamente al terapeuta una procedura interna per la revisione di una decisione. La procedura di ricorso secondo il presente regolamento non è quindi una procedura arbitrale e non esclude la procedura dinanzi ai tribunali statali.

La procedura di ricorso secondo il presente Regolamento di Ricorso offre al terapeuta l'opportunità di far esaminare una decisione dell'RME da una commissione specializzata.

2. Campo di applicazione

La procedura di ricorso è facoltativa. Se un terapeuta decide di avviare una procedura di ricorso, il presente Regolamento di Ricorso regola tale procedura dinanzi all'istanza di ricorso.

3. Ricorso

Il terapeuta può presentare ricorso contro una decisione dell'RME per iscritto, esponendo le proprie motivazioni per il ricorso. Se un ricorso riguarda la registrazione di un ulteriore metodo/qualificazione professionale o il rinnovamento di una registrazione, le precedenti decisioni dell'RME non possono più essere messe in discussione in questo ricorso.

4. Istanza di ricorso

L'istanza di ricorso è la task force dell'RME. L'istanza di ricorso può formare una commissione di almeno tre persone per trattare il ricorso.

5. Termine per il ricorso e contenuto dell'atto di ricorso

Il terapeuta deve presentare l'atto di ricorso all'RME per iscritto in tedesco o francese entro 30 giorni dopo aver ricevuto la decisione dell'RME, indicando i motivi del ricorso. Il termine per il ricorso non è prorogabile.

L'atto di ricorso deve contenere una richiesta chiaramente definita, una motivazione con una dichiarazione dei fatti e delle prove e la firma del terapeuta o della persona di rappresentanza tramite delega. L'istanza di ricorso respinge i ricorsi non chiari, incompleti, diffamatori o offensivi e indecenti e concede al terapeuta un unico termine di proro-

ga di 15 giorni per migliorare l'atto di ricorso. La proroga sarà seguita da un avviso che il ricorso non sarà preso in considerazione se il terapeuta lascia scadere il periodo di proroga senza presentare i provvedimenti richiesti per migliorare l'atto di ricorso.

6. Nuova sostanzialità e argomenti

Il terapeuta può ridurre, ma non estendere o modificare la sostanza delle richieste che ha fatto nella domanda di registrazione o di rinnovo all'RME. Il terapeuta può presentare nuovi argomenti e prove fino al momento della valutazione del ricorso da parte dell'istanza di ricorso.

7. Procedura e prove

L'RME è a disposizione dell'istanza di ricorso per i lavori di segretariato e di amministrazione generale. L'RME gestisce la corrispondenza per conto dell'istanza di ricorso in relazione alla procedura di ricorso.

L'RME non ha alcun diritto di voto nell'istanza di ricorso.

Di norma, l'istanza di ricorso prende decisioni unicamente sulla base degli atti depositati. Sulla necessità di richiedere ulteriori prove decide l'istanza di ricorso a sua libera valutazione. Non vi è alcun diritto di visionare gli atti.

8. Effetto sospensivo

Il decorso del termine di ricorso e la presentazione del ricorso hanno effetto sospensivo.

Per motivi importanti, l'RME può decidere di revocare l'effetto sospensivo in parte o del tutto. L'istanza di ricorso ha lo stesso diritto durante la procedura di ricorso.

Come motivi importanti valgono in particolar modo:

- l'evidente inammissibilità e la chiara inutilità di un ricorso;
- un interesse pubblico che può essere tutelato solo con la mancata registrazione di un terapeuta o con l'immediato mancato rinnovo o la revoca della registrazione.

Anche se l'effetto sospensivo viene revocato, il ricorso continuerà ad essere trattato in base al Regolamento di Ricorso.

L'effetto sospensivo non esonera il terapeuta né dal completamento e dalla documentazione della formazione continua e di perfezionamento prevista dal Regolamento sulla Formazione Continua e di Perfezionamento, né dal pagamento delle relative tasse, e neanche durante il procedimento di ricorso.

9. Decisione e notifica della decisione

L'istanza di ricorso esamina solamente se la domanda del terapeuta soddisfa le condizioni del Regolamento RME. Per l'istanza di ricorso sono determinanti i fatti al momento in cui il terapeuta ha presentato la domanda di registrazione. I fatti che sono emersi dopo questo momento (ad es. formazioni completate successivamente, ecc.) non vengono presi in considerazione dall'istanza di ricorso.

L'istanza di ricorso decide a maggioranza semplice.

Se l'istanza di ricorso ritiene che un ricorso sia giustificato, raccomanderà all'RME che il terapeuta sia registrato per uno o più metodi/qualificazioni professionali, che la registrazione sia rinnovata o che si rinunci alla revoca della registrazione. L'RME segue questa raccomandazione se ciò è compatibile con gli interessi dell'RME.

La decisione di rifiuto dell'istanza di ricorso o la raccomandazione dell'istanza di ricorso all'RME deve essere comunicata al terapeuta per iscritto, in tedesco e per posta raccomandata.

10. Tasse di ricorso e spese di procedura

Le tasse di ricorso si basano sul Regolamento delle Tasse dell'RME attualmente in vigore. Appena ricevuto l'avviso di ricorso, l'istanza di ricorso esige dal terapeuta il pagamento delle tasse, fissando un termine di pagamento. Se le tasse non vengono pagate entro il termine, il ricorso si considera annullato.

Le tasse di ricorso secondo il Regolamento delle Tasse vengono rimborsate solo se l'istanza di ricorso ritiene che il ricorso sia fondato e dichiara nella sua raccomandazione all'RME che l'RME ha preso una decisione chiaramente errata o che l'RME non segue la raccomandazione dell'istanza di ricorso. In nessun caso l'RME si assumerà i costi (risarcimento delle parti, perdita di guadagno, ecc.) che un terapeuta dovrà sostenere in relazione a un ricorso.

11. Foro competente

Per tutti i litigi derivanti dal presente Regolamento di Ricorso sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari del Cantone di Basilea-Città.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Ricorso entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica a tutti i ricorsi presentati dopo tale data.

Ottobre 2023